

CONTRASTO ALL'EVASIONE CONTRIBUTIVA E RAFFORZAMENTO DELL'ATTIVITA' ISPETTIVA

(ai sensi e per gli effetti del d.l. 19/2024 in vigore dal 2 marzo 2024)

ACCERTAMENTO E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE CONTRIBUTIVA (art. 30)	
PRIMA	DOPO
<p>- Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi assicurativi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile, che non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.</p> <p style="text-align: right;">[art. 116, comma 8 lett. a), legge n. 388 del 2000]</p> <p>- In caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, è tenuto al pagamento di una sanzione civile pari al 30% e non superiore al 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Tuttavia, laddove la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge.</p> <p style="text-align: right;">[art. 116, comma 8 lett. b), legge n. 388 del 2000]</p>	<p>- A partire dal 1° settembre 2024, nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi assicurativi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile, che non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Tuttavia, tale sanzione civile non è dovuta se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori.</p> <p style="text-align: right;">[art. 116, comma 8 lett. a), legge n. 388 del 2000]</p> <p>- A partire dal 1° settembre 2024, in caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l'occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo, il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile pari al 30% e non superiore al 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Tuttavia, laddove la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, la sanzione civile è pari al tasso ufficiale di riferimento:</p> <p>a) maggiorato di 5,5 punti, se il versamento è reso in unica soluzione ed effettuato entro 30 giorni dalla denuncia;</p> <p>b) maggiorato di 7,5 punti, se il versamento è reso in unica soluzione ed effettuato entro 90 giorni dalla denuncia;</p> <p>La sanzione civile non può, in ogni caso, essere superiore al 40% dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge. È prevista, inoltre, la possibilità di corrispondere gli importi in forma rateale.</p> <p style="text-align: right;">[art. 116, comma 8 lett. b), legge n. 388 del 2000]</p> <p>- A partire dal 1° settembre 2024, in caso di situazione debitoria rilevata d'ufficio dagli enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive, la sanzione civile per omissione ed evasione si applica nella misura del 50% se il pagamento dei contributi e premi è effettuato, in unica soluzione, entro 30 giorni dalla notifica della contestazione. È previsto il pagamento in forma rateale.</p> <p style="text-align: right;">[art. 116, comma 8 lett. b-bis), legge n. 388 del 2000]</p>

<p>- Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile che non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.</p> <p>[art. 116, comma 10, legge n. 388 del 2000]</p>	<p>- A partire dal 1° settembre 2024, nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, sono dovuti gli interessi legali <i>ex art.</i> 1284 cod. civ.</p> <p>[art. 116, comma 10, legge n. 388 del 2000]</p>
<p>- A fronte di particolari casi (quali, oggettive incertezze interpretative sull'obbligo contributivo alla luce di diversi orientamenti giurisprudenziali e amministrativi o crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale per i quali sia stato richiesto l'intervento degli ammortizzatori sociali) i criteri e le modalità per la riduzione delle sanzioni civili di cui all'art. 116, comma 8 della legge n. 388 del 2000 sono fissati dai consigli di amministrazione degli enti impositori, sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.</p> <p>[art. 116, comma 15, legge n. 388 del 2000]</p>	<p>- A fronte di particolari casi (quali, oggettive incertezze interpretative sull'obbligo contributivo alla luce di diversi orientamenti giurisprudenziali e amministrativi o crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale per i quali sia stato richiesto l'intervento degli ammortizzatori sociali, elevata probabilità di insolvenza) i criteri e le modalità per la riduzione delle sanzioni civili di cui all'art. 116, comma 8 della legge n. 388 del 2000 sono fissati dai consigli di amministrazione degli enti impositori, sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p> <p>[art. 116, comma 15, legge n. 388 del 2000]</p>
<p>-</p>	<p>- L'art. 116, commi 8, 10 e 15 della legge n. 388 del 2000 si applica nel solo caso in cui non vi siano disposizioni che prevedono l'applicazione di regimi sanzionatori più favorevoli per il contribuente</p> <p>[art. 30, comma 4, d.l. n. 19/2024]</p>
<p>-</p>	<p>- Per favorire una maggiore collaborazione tra il contribuente e l'INPS nell'esecuzione degli adempimenti, anche al fine di una relativa semplificazione, a decorrere dal 1° settembre 2024, l'Ente previdenziale mette a disposizione del contribuente o del suo intermediario (consulente del lavoro e tutti gli intermediari di cui alla legge n. 12 del 1979) gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi ai rapporti di lavoro, agli imponibili e agli elementi rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi contributivi. Il contribuente può segnalare all'INPS eventuali fatti, elementi e circostanze da quest'ultimo non conosciuti.</p> <p>[art. 30, comma 5, d.l. n. 19/2024]</p>
<p>-</p>	<p>Gli elementi e le informazioni che l'Ente previdenziale dovrà mettere a disposizione del contribuente saranno determinati dal Consiglio di amministrazione dell'INPS.</p>

	[art. 30, comma 6, d.l. n. 19/2024]
-	<p>Dal confronto degli elementi e delle informazioni in possesso dell'Ente e del contribuente, laddove emergano ipotesi di inadempimento, la delibera del Consiglio di amministrazione dell'INPS stabilirà come potervi porre rimedio, fermo restando che la regolarizzazione comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 116, comma 8 della legge n. 388 del 2000.</p>
	[art. 30, comma 7, d.l. n. 19/2024]
-	<p>A partire dal 1° settembre 2024, le attività di controllo e addebito dei contributi previdenziali (anche nei casi di accertamento della responsabilità solidale di cui all'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003) possono fondarsi su accertamenti eseguiti d'ufficio dall'INPS sulla base di elementi tratti anche dalla consultazione di banche di dati dell'Istituto medesimo o di altre pubbliche amministrazioni, alle quali l'INPS può accedere in base alla legislazione vigente.</p>
	[art. 30, comma 10, d.l. n. 19/2024]
-	<p>Nell'eseguire le attività di controllo d'ufficio, tramite la consultazione delle banche dati, l'INPS può emettere un verbale di accertamento o chiedere comunque ulteriori informazioni e documenti al contribuente (tramite questionari, audizioni, etc).</p>
	[art. 30, comma 11, 12, 13, d.l. n. 19/2024]
-	<p>Nell'eventualità che il contribuente si rifiuti di esibire la documentazione richiesta dall'INPS o non compaia all'audizione fissata dall'Ente per chiarire alcuni aspetti, nell'ambito di un processo il giudice potrà utilizzare detti elementi come argomenti di prova, ai quali potrà attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della decisione.</p>
	[art. 30, comma 14, d.l. n. 19/2024]

**ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ISPEZIONI SUL LAVORO
(art. 31)**

- Gran parte di questa disposizione normativa è dedicata a stanziare risorse per potenziare l'organico dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro su tutto il territorio nazionale, prevedendo non solo l'assunzione di nuovo personale ma anche lo stanziamento di altri fondi - talvolta recuperati da altri capitoli di spesa - per ampliare il più possibile l'organico dei servizi di vigilanza. Alcune modifiche apportate al d.lgs. n. 149 del 2015 (in particolare, art. 1, comma 2; art. 6, comma 3 e art. 7, comma 2) dall'**art. 31, comma 12 del d.l. n. 19 del 2024** comportano, nei fatti, la cessazione del ruolo dell'INL come "agenzia unica" per le attività di vigilanza e ispezione, tornando in capo all'INPS e all'INAIL l'autonomia della gestione delle attività ispettive in materia previdenziale, rispettivamente contributiva e assicurativa.